COMUNE DI LOCOROTONDO

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 25.05.2018 ED AGGIORNATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 30.07.2019

INDICE

Art.1 - Oggetto del Regolamento
Art.2 - Ambito di applicazione
Art. 3 – Definizione di dehors
Art. 4 - Finalità
Art. 5 – Durata dell'installazione
Art. 6 - Criteri di occupazione
Art. 7 – Criteri di collocazione
Art. 8 – Superficie
Art. 9 – Tipologie
Art. 10 – Materiali ed elementi di arredo
Art. 11 – Procedura e documentazione
Art. 12 – Rimozione
Art. 13 - Decadenza
Art. 14 – Revoca
Art. 15 – Sanzioni e misure per ripristinare lo stato dei luoghi
Art. 16 – Norma finale e transitoria

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico e di aree private esterne gravate da servitù ad uso pubblico, complementari all'esercizio delle attività meglio definite nel successivo art. 2, con il preciso intento di tutelare l'immagine del Comune di Locorotondo, salvaguardandone le peculiarità specifiche e gli aspetti architettonici e paesaggistici, la cui attenta conservazione è alla base dello sviluppo commerciale e turistico del Paese.

Art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica nel territorio comunale a tutti i dehors, posti all'esterno di:

- pubblici esercizi
- attività commerciali con somministrazione di alimenti e bevande
- attività di ricezione turistica destinate alla ristorazione e alla ricreazione
- attività di pubblico intrattenimento, ricreative ed associative
- attività sportive e culturali
- attività agricole e artigianali connesse alla commercializzazione di prodotti tradizionali e tipici
- laboratori artigianali con preparazione di prodotti destinati al consumo diretto
- attività aventi finalità sociali senza scopi di lucro.

2. Le disposizioni relative alle prescrizioni tipologiche e di materiale si applicano anche ai dehors installati su suolo privato ma visibili da spazi pubblici in zone sottoposte a vincoli di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del Piano paesaggistico territoriale regionale.

Art. 3
DEFINIZIONE DI DEHORS

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che delimitano ed arredano lo spazio all'aperto per l'espletamento delle attività di cui al precedente art.2, comma 1.

2. Sono costituiti da:
elementi di arredo, come definiti all'art. 10 del presente Regolamento, costituenti e delimitanti i dehors, che comprendono le seguenti tipologie:

a. Ombrelloni
b. Sedie e tavolini
c. Stufe per esterni
d. Paraventi
e. Elementi di illuminazione
f. Cestini porta rifiuti
g. Tende parasole
h. Fioriere
i. Pedane
j. Coperture a gazebo

Art. 4
FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors, in conformità:

- ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica, elaborati dall'Amministrazione Comunale;
- alle norme di tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
- alle norme del vigente Codice della Strada;
- ai requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa in materia;
- al vigente Regolamento per l'applicazione e la disciplina della C.O.S.A.P. del Comune di Locorotondo.

2. Determina, altresì, i criteri per l'inserimento ambientale, architettonico e paesaggistico dei dehors, le caratteristiche delle strutture ammesse, in relazione alla zona urbana del citato inserimento, e le procedure amministrative per la loro installazione.

Art. 5
DURATA DELL'INSTALLAZIONE

1. Il periodo di installazione del "dehors" può avere la seguente durata:
a) annuale, qualora la richiesta sia riferita ad un anno intero,
b) stagionale, qualora la richiesta sia riferita ad un periodo inferiore ad un anno intero.

2. Il dehors dovrà essere integralmente rimosso alla data di scadenza dell'installazione ammessa e l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.
Nelle zone A e C è ammessa solo l'installazione stagionale.

Art. 6
CRITERI DI OCCUPAZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento, il territorio comunale è suddiviso in tre distinte zone, come evidenziato nell'allegata planimetria – Allegato 1 e 2:
Area A: area di interesse storico e paesaggistico,

sottozona A1, comprendente l'edificato tra via Cavour, Corso XX Settembre, con piazza Moro, via Nardelli con la villa Garibaldi, la via delimitante la Piazza Mitrano fino a ricongiungersi alla via Madonna della Greca;

sottozona A2, comprendente le altre aree della zona A;
Area B, restante parte del territorio.
Aree C, comprendente gli spazi pubblici antistanti immobili di interesse storico architettonico vincolati *ope legis* o con legge ai sensi del D.Lgs 42/04, esterni alla zona A.

2. Nelle aree di interesse storico e paesaggistico, sottoposte alle norme di tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42/2004, l'installazione dei dehors è consentita solo negli spazi appositamente individuati per gli effetti dell'art. 106, comma 2 bis del D.Lgs n. 42/2004, per delimitazione e dimensione, nella suddetta planimetria di cui all'Allegato 1 e tavolette di dettaglio (allegati 3, 4, 5 e 6).

3. Per l'installazione di dehors in spazi non previsti nella succitata planimetria, dovrà essere acquisita preventivamente, nell'ambito del procedimento amministrativo disciplinato dal presente Regolamento, l'autorizzazione specifica da parte della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004, previo aggiornamento dell'elaborato complessivo all. 1 e tavoletta di dettaglio della sottozona interessata, valevole ai fini dell'autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 106 comma 2 bis del D.Lgs n. 42/04.

4. Ai fini della occupazione delle aree con i dehors, prevarranno le esigenze di viabilità veicolare e pedonale, di non interferenza con i pubblici servizi, di corretto inserimento delle strutture nel contesto ambientale, architettonico, paesaggistico e di rispetto dei residenti.

5. I dehors non potranno essere installati o dovranno essere rimossi nei giorni di svolgimento di fiere e mercati qualora l'occupazione dovesse sovrapporsi in tutto o in parte al posteggio assegnato all'operatore commerciale, nonché in occasione di importanti manifestazioni cittadine, a salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico, nonché in caso di realizzazione di opere pubbliche. E' consentita tuttavia l'installazione di dehors anche su sede stradale, al di fuori delle aree sottoposte a norme di tutela di cui alla citata planimetria, in occasione di manifestazioni e festività riconosciute dalla locale tradizione religiosa, storica e culturale, limitatamente ai giorni di durata delle stesse.

6. La Giunta Comunale dovrà previamente assentire l'installazione di dehors su sede stradale destinata alla circolazione veicolare e/o su stalli di sosta non previsti nella planimetria della zona "A" nonché nella zona "B".

Art. 7
CRITERI DI COLLOCAZIONE

1. Il dehors di norma deve essere installato in posizione prospiciente all'esercizio, garantendo la maggior attiguità possibile allo stesso senza interferire con la viabilità veicolare, con i flussi pedonali e non deve essere di impedimento alla visione di monumenti e del paesaggio, distanziato sufficientemente dal fronte degli edifici soprattutto nelle aree del centro storico e in presenza di immobili di interesse storico architettonico;

2 2. Il posizionamento degli elementi di arredo urbano e la loro organizzazione deve sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi.

3. Durante le ore di chiusura gli elementi di arredo urbano ricadenti nella sotto zona A1 devono essere rimossi e riposti all'interno dei locali dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali o accatastati con ordine. Sono esentati esclusivamente gli ombrelloni che devono essere comunque chiusi durante le ore di chiusura.

4. Potrà essere prevista la "progettazione unitaria per aree vincolate omogenee" degli elementi di arredo urbano, aventi cioè le medesime caratteristiche tipologiche, strutturali, di illuminazione e di formato, atti a garantire un'immagine dei contesti urbani uniforme e qualitativamente apprezzabile della città e che tenga conto delle peculiarità della via/piazza o dell'area vincolata. La progettazione unitaria potrà essere presentata da soggetti pubblici e/o privati e comunque potrà essere effettuata anche mediante la realizzazione di un concorso di idee ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
E' altresì facoltà dei titolari di pubblici esercizi ricadenti nell'area omogenea proporre una progettazione unitaria ai fini della occupazione di suolo pubblico.
Le progettazioni unitarie in aree di interesse storico architettonico e paesaggistico dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza ai sensi dell'ar. 21 del D.Lgs 42/04 o, se ricadenti in ambiti vincolati paesaggisticamente dall'Ufficio comunale competente, previo parere della Soprintendenza, se previsto.

5. In particolar modo andranno osservati i seguenti criteri:
a) il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
b) il dehors, o parte di esso, non può essere posato su sede stradale soggetta a divieto di sosta, fatta eccezione per le zone a "traffico limitato". L'installazione di dehors non è consentita su sede stradale relativa a carreggiate, slarghi e piazze carrabili, compresi gli stalli di parcheggio sulla stessa presenti, fatta eccezione per le aree sottoposte a vincoli culturali e paesaggistici, come individuate nella planimetria di cui al precedente art. 6, a condizione che per le stesse vengano rispettate le specifiche prescrizioni di cui all'art. 10. Qualora per esigenze diverse da quelle della tutela ai sensi del D.Lgs 42/04 le stesse non potessero essere garantite, l'area risulterà non concedibile ai sensi del presente regolamento e pertanto sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 42/2004.
c) l'area occupata dal dehors non deve interferire con le fermate di mezzi pubblici;
d) è vietato occupare le zone antistanti gli ingressi di abitazioni ed eventuali esistenti finestre, esercizi, uffici, sino al limite massimo di cm. 50 lateralmente dallo stipite dell'ingresso;
e) nell'installazione del dehors sul marciapiede, questo può essere occupato fino al limite massimo di metà della sua larghezza, purchè sia lasciato uno spazio per i flussi pedonali non inferiore a metri 2.00. Può fare

eccezione il caso in cui il dehors venga posizionato a filo marciapiede e questo sia inferiore a metri 2.00 ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche o architettoniche della strada o del marciapiede, per cui è possibile lasciare uno spazio ridotto non inferiore a m. 1.20 e, comunque, è esclusa ogni forma di occupazione del relativo cordolo, a condizione che sia sempre garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. E' eventualmente consentito comprendere nel conteggio degli degli spazi di deflusso dei pedoni anche la superficie degli invasi degli alberi purchè questi siano coperti con piastre metalliche di semplice disegno che non comportino nocumento alla vegetazione;
f) qualora la zona antistante l'esercizio non consenta l'installazione del dehors, può essere autorizzata l'occupazione di spazi pubblici che fronteggiano il locale o, anche, al di là della sede stradale su area pedonale prospiciente, fatti salvi i diritti dei terzi e con divieto di somministrazione in caso di apertura del traffico veicolare;
g) il dehors che occupi parte della sede stradale destinata alla circolazione veicolare e/o alla sosta dovrà essere munito di adeguata segnalazione e delimitazione.
h) nelle strade del Centro Storico, data la loro peculiare conformazione, il dehors dovrà essere installato a distanza adeguata dal muro perimetrale al fine di consentire la corretta lettura della cortina, lasciando libero, preferibilmente nella parte centrale delle stesse strade, uno spazio non inferiore a m. 1.20 per consentire l'agevole circolazione dei pedoni, con divieto di ingombrare gli ingressi delle proprietà private e di arrecare disagio ai cittadini residenti;
i) Nella Zona A, sottozona A1, è possibile installare esclusivamente dehors che prevedano l'occupazione con tavoli, sedie ed ombrelloni di limitato ingombro e comunque come meglio riepilogato nello schema allegato al successivo art. 10. Non sono ammessi l'utilizzo di coperture di altro genere diverso dagli ombrelloni.
l) può essere concessa l'occupazione di aree pubbliche in vialetti o spazi di sosta dei giardini pubblici ad eccezione della Villa Comunale Giardini Garibaldi, purchè siano sempre garantiti la circolazione pedonale ed il transito di persone con limitata capacità motoria, nonché vengano salvaguardate le aree a verde e le aiuole con la costante pulizia anche della zona circostante quella occupata;
m) durante la chiusura dell'attività la superficie concessa può essere sgomberata dagli elementi di arredo (es.: tavoli e sedie), salve le ipotesi in cui la loro disposizione rimanga inalterata, comunque con divieto assoluto di accatastare detti arredi sull'area del dehors e con coperture di qualsiasi genere;
n) nell'ambito del territorio comunale non sono consentite coperture stabili o volumi fissi anche trasparenti in adiacenza o in prossimità degli esercizi commerciali.

Art. 8
SUPERFICIE

1. L'estensione lineare frontale, di norma, non dovrà essere superiore a quella detenuta dall'esercizio pubblico, misurata dal limite interno del confine (mezzeria) delle murature degli ambienti. Tale limite potrà essere derogato previo nulla-osta della proprietà delle attività commerciali limitrofe, se esistenti, ovvero di altre proprietà, prevedendo in caso di zona A e C, l'aggiornamento delle planimetrie ai sensi dell'art. 106 co 2 bis del D.Lgs 42/04.

2. La superficie massima occupabile è stabilita in complessivi mq. 35, anche frazionabili. Si precisa che nelle piazze elencate al successivo comma 3. le aree indicate sono quelle massime complessive occupabili, e, che pertanto, a seguito di apertura di nuove attività ad oggi non ancora presenti, la superficie sopra indicata (mq. 35), potrebbe essere ridotta proporzionalmente al numero di attività potenzialmente apribili in base al rispetto dei requisiti oggettivi del presente regolamento.

3. Al fine di garantire la pubblica fruizione e l'agevole passaggio di pedoni e mezzi autorizzati, la superficie complessivamente occupabile e cedibile per l'installazione di dehors nelle seguenti piazze sarà di:

- Piazza Vittorio Emanuele - mq. 70
- Piazza Dante - mq. 90
- Largo Piave - mq. 55
- Largo Mazzini mq. 70

Art. 9
TIPOLOGIE

1. I dehors dovranno essere improntati alla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto con il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si inseriscono. Di conseguenza essi dovranno essere costituiti preferibilmente solo da sedie, tavolini, ombrelloni.

2. Gli elementi di arredo devono avere carattere di provvisorietà, devono essere di agevole rimozione e non devono essere infissi nella pavimentazione, devono, infine, rispettare le prescrizioni di cui al successivo articolo 10.

3. E' esclusa la possibilità di installare al loro interno, anche temporaneamente, macchinari, apparecchi e congegni da divertimento o intrattenimento.

4. L'installazione di pedane sopraelevate rispetto al piano strada è consentita esclusivamente nelle vie, piazze e spazi con pavimentazione sconnessa e/o con pendenza uguale o superiore all'otto per cento, purché siano del tipo rimovibile e, comunque, con l'osservanza della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

5. L'installazione di pedane è altresì consentita nel caso di dehors posto sulla sede stradale in contiguità del marciapiede, al fine di garantire la complanarità fra i due livelli.

6. L'installazione di pedane è esclusa in tutte le aree comprese nella zona A, sottozona A1 e zona C.

Art. 10
MATERIALI ED ELEMENTI DI ARREDO

1. I materiali degli elementi di arredo costituenti i dehors dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto urbano architettonico e paesaggistico in cui gli stessi si collocano.

2. Il territorio comunale, ai fini della presente disciplina regolamentare, viene suddiviso in tre distinte zone, e precisamente la "zona A" di rilevanza storica culturale e paesaggistica, come individuata nella planimetria di cui all'allegato 1, secondo la perimetrazione dell'area urbana già definita con delibere di Consiglio Comunale n. 110/1995 e di Giunta Regionale n. 13/1999, suddivisa nelle sottozone A1 e A2, ~~e~~ la "zona B" relativa al restante territorio, nonché la zona C, come descritta all'art. 6, comma 1.

3. Vengono qui di seguito definiti i materiali e gli elementi di arredo ammessi con le rispettive descrizioni e prescrizioni di dettaglio.

Sedie e tavolini

I tavoli e le sedie da installare devono prevedere geometria di disegno lineare; non dovranno presentare alcun sistema di ancoraggio al suolo o tali da creare presupposto per il danneggiamento della pavimentazione esistente.

Devono essere di forma lineare, in midollino naturale o in metallo, non lucido di colore grigio o canna di fucile o brunito, oppure in legno, con tassativa esclusione di materie plastiche o similari e di colori sgargianti o vivaci. Le sedute ed i piani dei tavolini potranno essere in materiale lapideo. Nel caso di impiego del legno questo dovrà essere tinteggiato bianco o in colori naturali chiari; le sedute potranno essere rivestite in tela, con cromie tenui, escludendo tonalità sgargianti o vivaci.

Nella zona A gli elementi di arredo di ogni attività commerciale dovranno essere uniformi tra loro e di limitato ingombro. **In zona A1** le occupazioni sulla viabilità storica entro il nucleo antico dovranno prevedere tavolini e sedie di piccole dimensioni e prive di elementi ombreggianti in presenza di limitata ampiezza dello spazio viario. Sono escluse occupazioni entro tratti viari coperti con strutture voltate. Si escludono elementi di arredo di tipo seriale con scritte pubblicitarie; non sono ammesse altre tipologie come sofà, panchine, poltrone e divanetti; non sono ammessi banconi per la somministrazione all'aperto.

Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

Coperture

Ombrelloni

Devono essere di forma circolare, quadrata o rettangolare con un'altezza minima di m. 2,20 ed essere installati all'interno dell'area occupata. La relativa struttura portante deve essere in legno naturale o in ferro di colore bianco, di dimensioni contenute, con telo di copertura in materiale naturale, idrofugo ed ignifugo, escludendo tassativamente il materiale plastico o similare. Il colore deve essere bianco o con rispettive tonalità, nel rispetto del contesto urbano, con il divieto di tonalità sgargianti o vivaci e di scritte pubblicitarie, è consentita solo l'indicazione del logo o del nome dell'attività commerciale.
Nelle aree del centro storico sottoposte a vincoli di tutela sono ammesse solo coperture con ombrelloni con teli opachi di colore bianco, privi di loghi con diametro massimo pari a 3 metri. E' fatto divieto di integrare l'ombrellone con teli verticali, abbassabili o raccoglibili. L'altezza massima degli ombrelloni non dovrà superare le quote dei balconi, terrazze delle facciate delle cortine retrostanti.
Nella zona A, sottozona A1, non è consentita l'installazione degli elementi dehors con modifiche al piano pavimentale o alla facciata. Ogni elemento pertanto dovrà essere semplicemente poggiato al suolo e privo di ancoraggi in facciata. Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.
Nella zona A, sottozona A1, le occupazioni ricadenti entro vicoli di limitata sezione dovranno prevedere strutture ombreggianti poste ad adeguata distanza dai muri perimetrali degli edifici e dovranno occupare l'esatta proiezione verticale del solo tavolo con sedie prevedendo l'impiego di "mezzo ombrellone" di m 2,00 per 1,50 m con palo centrale e privo di ancoraggio alla parete, diversamente le stesse dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/04, previa presentazione di istanza con allegata documentazione grafica e fotografica con simulazioni della viabilità con e senza ingombri.

Tende parasole
Devono essere collocate nel rispetto del decoro edilizio e architettonico dei prospetti, con esclusione degli edifici sottoposti a vincolo. La tipologia ammessa è ad un solo telo frontale con meccanica richiudibile, senza montanti verticali, a falda inclinata, di altezza minima di m. 2,20 e di sporgenza massima di m. 3,50. I teli devono essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugo, escludendo tassativamente il materiale plastico o similare o che riflette la luce, i colori devono essere chiari, bianco o ecrù, in tinta unita, senza scritte pubblicitarie, ad eccezione del logo o del nome dell'attività commerciale.
Le tende devono essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, per cui vanno sostituite in caso di eccessivo deterioramento. Non devono presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire un pericolo per la pubblica incolumità né devono creare ostacolo alla viabilità o coprire la segnaletica stradale e la toponomastica ne devono occultare la pubblica illuminazione.
Tale tipologia è esclusa nelle aree ricadenti entro la sottozona A1. Nella zona A, sottozona A2, l'unica tipologia di tende ammessa è quella a braccio, o alla romana ad un solo telo frontale, e con meccanica dell'impianto richiudibile, escludendo la possibilità dei montanti verticali. La larghezza della tenda in tale zona dovrà essere pari alla luce dei vani delle aperture interessate e l'installazione non dovrà interferire con la superficie esterna di stipiti, cornici e archivolti di portali. La tenda dovrà essere completamente raccolta e contenuta, assieme ai propri meccanismi, entro il vano nel quale è collocata, nell'orario di chiusura dell'esercizio.
La sporgenza massima delle tende (misurata nella sua proiezione al suolo) deve essere di mt. 3,50, prevedendo la medesima sporgenza per i prospetti degli edifici compresi nello stesso isolato.
E' fatto divieto di installare ulteriori elementi ombreggianti, come gli ombrelloni, ad integrazione delle tende parasole.

Fioriere
Devono essere costituite da elementi a pianta quadrata o rettangolare, di altezza non superiore a cm. 80,00, stabili e movibili, in pietra o terracotta di colore chiaro o in legno di colore bianco o in colori naturali chiari o in ferro battuto di colore ghisa, con esclusione del materiale plastico o similare, adornate con piante sempreverdi o essenze floreali di macchia mediterranea e/o essenze tipiche del territorio, prive di spine, e tenute in perfetto decoro. E' consentito l'inserimento di vasi in plastica o similari all'interno di contenitori (in pietra, legno o ferro), a condizione che non siano a vista.
Nella zona "A" è vietata la delimitazione integrale del perimetro del dehors mediante le fioriere, da collocare eventualmente solo sulle porzioni angolari esterne, al fine di evitare la creazione di barriere o recinzioni dello stesso ed evitando d'interessare le pareti degli edifici. Eventuali altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo

parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.
Le stesse dovranno prediligere l'impiego del ferro battuto di colorazione grigio antracite, avere ingombro limitato, non eccedendo in larghezza i 35 cm, conservando uniformità di materiale e colore all'interno delle aree omogenee.

Paraventi
Devono essere costituiti da elementi modulari, di lunghezza compresa tra cm. 90 e cm. 120, di altezza massima da terra di cm. 120, preferibilmente inseriti su binario con ruote per permettere la loro rimovibilità alla chiusura giornaliera dell'esercizio, stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa. Le pannellature devono essere trasparenti, senza recare disegni, scritte pubblicitarie, insegne dell'attività commerciale. La struttura portante deve essere essenziale e realizzata in metallo brunito o in legno di colore bianco o in colori naturali chiari, con esclusione di materiale plastico o di anticorodal.
Nella zona A, sottozona A1, è vietata l'apposizione di paraventi di qualsiasi natura.

Apparecchi illuminanti
Devono essere di disegno semplice, in ferro battuto o in metallo verniciato di colore ghisa o canna di fucile e vetro trasparente o satinato di colore bianco. Sono consentiti soltanto nell'area del dehors. Sono vietati i collegamenti aerei ed il cavo di alimentazione deve essere protetto e certificato. La luce emessa deve essere monocromatica di colore chiaro, senza prevalere sulla pubblica illuminazione e non in contrasto con segnalazioni luminose relative alla viabilità. E' vietato l'uso di lampade a led o similari.

Cestini porta rifiuti
Devono avere un disegno lineare, di minimo ingombro (max cm. 50 di diametro e cm 70 di altezza), in materiale di ghisa o di metallo verniciato di colore ghisa, bianco o canna di fucile ovvero di legno di colore bianco o in colori naturali chiari . Per consentire la regolare raccolta differenziata dei rifiuti, è fatto obbligo per tutte le attività di collocare all'esterno nelle immediate vicinanze dell'esercizio e/o del dehors il numero necessario di contenitori, appositamente diversificati e contraddistinti per materiale solo attraverso apposita etichetta.
I carrellati destinati invece alla raccolta differenziata dell'attività e necessari per il conferimento al gestore del servizio di igiene e raccolta rifiuti, potranno essere tenuti all'esterno solo se materialmente dimostrata l'impossibilità a tenerli all'interno e se opportunamente mitigati entro strutture di ridotte dimensioni e di materiale idoneo.

Stufe per esterni
Da posizionare all'interno del dehors nella stagione invernale, devono essere in metallo di colore ghisa o canna di fucile, omologati e muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il gas, deve essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.

Pedane
Devono essere realizzate, escludendo l'occupazione dei marciapiedi, in legno di colore bianco solo nei casi in cui la pavimentazione sia fortemente sconnessa e/o in pendenza superiore all'otto per cento nonché su sedi stradali bitumate. Le predette irregolarità dovranno essere verificate dal Servizio Urbanistica, che potrà dettare e/o prescrivere ulteriori adeguamenti. Devono in ogni caso rispettare le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.
Nella zona A, , sottozona A1, comprensive della viabilità perimetrale (Corso XX settembre, Via Cavour, Via Nardelli, via della Greca, via su piazza Mitrano, piazza dante, Largo Piave, Villa Comunale, nonché nella zona C, è esclusa l'installazione di pedane.

Chioschi o edicole
Devono essere realizzati con strutture movibili in metallo brunito, coperture a falde spioventi con pendenza massima del 30% e di colore bianco naturale o ecrù, occupando una superficie massima di mq.15, da installare esclusivamente in aree adibite a giardini o a parcheggi.
L'installazione è ammessa esclusivamente nella "zona B", in assenza di vincoli paesaggistici ai sensi della parte III del D.Lgs 42/04. Diversamente tali installazioni dovranno essere sottoposte anche a regolare autorizzazione paesaggistica.

Le diverse tipologie di elementi di dehors ammesse nellezone in cui il territorio comunale viene suddiviso con il presente Regolamento , che tengono conto anche delle aree sottoposte a specifica tutela per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 42/04, sono definite secondo il seguente schema.

Elementi di arredo urbano	Zona A	Zona A1	Zona A2	Zona B	Zona C
Ombrelloni	si	Si (esclusi vicoli di limitata sezione stradale)	si	si	si
Sedie e tavolini	si	si	si	si	si
Stufe per esterni	si	si	si	si	si
Paraventi	no	no	no	si	no
Elementi di illuminazione	si	no	si	si	si
Cestini portarifiuti	si	si	si	si	si
Tende parasole	si	no	si	si	no
Fioriere	si	Si (limitato ingombro e solo su angoli)	si	si	no
Pedane	no	no	no	si	no
Coperture a gazebo	no	no	no	si	no

Art. 11
PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE

1. Il titolare dell'esercizio, che intenda collocare un dehors su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, dovrà presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Locorotondo una richiesta preventiva di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico su apposito modello, disponibile nella piattaforma camerale impresainungiorno.gov.it, corredata dalla seguente documentazione:
a) autocertificazione in merito a requisiti posseduti e impegni assunti,
b) piantina planimetrica in scala dell'area da occupare con l'ubicazione di tavolini, sedie ed elementi di arredo;
c) relazione descrittiva del sito e degli arredi con foto del luogo dove il dehors deve essere installato e rappresentazione grafica o fotografica della sua dimensione con la disposizione e la tipologia degli elementi di arredo;
d) modello SCIA sanitaria compilato;
e) nulla osta del proprietario o dell'amministratore condominiale dell'immobile, nonché dell'eventuale esercente del negozio adiacente, qualora la struttura dovesse essere posta a contatto di edificio privato o su area privata gravata di uso pubblico;
f) ricevuta di pagamento dei diritti per pratiche SUAP;
g) calcolo del costo della TOSAP e ricevuta del relativo versamento;
h) ricevuta di pagamento della tassa per rifiuti solidi urbani, anche delle superfici interne del locale di riferimento;
i) dichiarazione di assunzione di responsabilità a garanzia di eventuali danni causati al suolo occupato e alle strutture murarie adiacenti allo stesso, con particolare riferimento agli elementi di arredo da installare;
l) copia documento di identità.

2. In merito alla richiesta pervenuta sono acquisiti d'ufficio i preventivi pareri dei Settori comunali Urbanistica e Polizia Locale nonché della ASL sotto il profilo igienico-sanitario, necessario per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sull'area oggetto di autorizzazione all'occupazione mediante il

dehors: a tal fine il SUAP inoltra l'apposita documentazione ricevuta a detti Servizi. **Per le aree sottoposte alle norme di tutela del D.Lgs n. 42/2004 , non rientranti nelle planimetrie di cui all'allegato 1 e di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente Regolamento, nonché per le istallazioni diverse da quelle previste con il presente Regolamento, dovrà essere acquisita preventivamente l'autorizzazione specifica da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio su istanza comunale per quanto attiene alle aree occupabili per gli effetti dell'art. 106 co 2 bis del D.Lgs 42/04 e su istanza dell'interessato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/04 per le istallazioni.**

3. Al richiedente sarà consegnato il provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con allegata copia degli elaborati progettuali assentiti e vidimati, perchè venga depositato presso l'esercizio ed esibito in caso di controllo.

4. Il dehors installato deve essere temporaneamente rimosso, a cura e spese del titolare dell'esercizio, in occasione di fiere o manifestazioni cittadine, nonché qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo pubblico con opere di manutenzione urgenti ed indifferibili.

5. In occasione di rinnovo, nel caso in cui il dehors sia identico a quello già in precedenza installato, il titolare dell'esercizio dovrà presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Locorotondo una nuova richiesta di autorizzazione su apposito modello, attestante la totale conformità del dehors a quello precedente, corredata da una fotografia dello stesso, facendo esplicito riferimento agli elaborati grafici già agli atti di ufficio ed allegati all'istanza originaria, facendo salva comunque la sua facoltà di fornire ulteriori documenti ed atti ritenuti necessari. Se il dehors è diverso da quello in precedenza installato, occorre produrre una nuova richiesta corredata dalla documentazione prescritta e indicata al comma 1 del presente articolo. Non sarà in ogni caso consentito il rinnovo se il titolare dell'esercizio non si trova in regola con i pagamenti, relativi agli anni precedenti, del canone per l'occupazione e della tassa per lo smaltimento rifiuti.

6. Allo scadere del termine dell'installazione ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e l'area dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni parte.

7. Eventuali rotture e/o manomissioni del suolo pubblico non ripristinate a regola d'arte saranno oggetto di apposita contestazione da parte degli uffici comunali, che provvederanno sollecitamente ad emettere i provvedimenti del caso.

Art. 12
RIMOZIONE

1. I titolari o gestori dei pubblici esercizi interessati dai provvedimenti di revoca, modifica o sospensione di autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per installazione di arredi mobili, dovranno provvedere a proprie spese e cura alla rimozione immediata delle attrezzature, ripristinando lo stato dei luoghi entro il termine stabilito dall'Ente e secondo i parametri indicati dal successivo art. 15.

Art. 13
DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico:

- La mancata installazione del dehors entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista dal provvedimento autorizzativo;
- la reiterata violazione da parte del concessionario, delle condizioni e prescrizioni dettate nel provvedimento autorizzativo, intendendo per reiterate violazioni n. 2 violazioni contestate e notificate al concessionario nel periodo di durata della concessione;
- la violazione a norme di legge o di regolamento vigenti in materia;
- il mancato pagamento del canone di occupazione o della tassa rifiuti;
- gli usi diversi dall'occupazione rispetto all'autorizzazione rilasciata;

2. Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico è emanato dal Responsabile del Settore competente al relativo rilascio, a seguito di segnalazione delle forze dell'ordine preposte. In esso dovranno essere indicate le modalità di sgombero e ripristino dell'originario stato dei luoghi.

3. È cura del Responsabile del procedimento di revoca, provvedere ad inoltrare il provvedimento al titolare dell'autorizzazione e a darne contestuale notizia al Comando di Polizia Locale.

Art. 14
REVOCA

1. L'autorizzazione può essere revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- previa diffida scritta, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonchè in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- previa diffida scritta, qualora la mancanza di manutenzione comporti il nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e le strutture non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- previa diffida scritta, qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, con prevenivo invito a rimuovere le cause dello stesso disturbo;
- in qualsiasi caso ad insidacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di interesse dell'Ente.

2. La diffida assegna al titolare dell'esercizio un termine di 10 giorni dalla notifica, per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dall'Amministrazione, successivamente e in difetto si provvederà alla revoca della autorizzazione.

ART. 15
Sanzioni e misure per ripristinare lo stato dei luoghi

1. Per le altre violazioni alle norme del presente Regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1000,00, oltre alle misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi. La seconda violazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale autorizzato all'installazione del dehors è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione. **In caso di occupazioni ricadenti all'interno della zona A e C prive della prescritta autorizzazione, in difformità da questa o in difformità dal presente Regolamento sarà data comunicazione all'Ente preposto alla Tutela monumentale e paesaggistica, nonche' agli organi giudiziari, al fine dell'attivazione dei procedimenti sanzionatori di competenza.**

3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione al C.d.S. la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni e, trasmettere la corrispondente segnalazione all'ufficio Attività produttive – SUAP. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Servizio competente emette un atto di diffida con il quale intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni.

4. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per il periodo successivo.

5. Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del corpo di Polizia Locale.

Art. 16
NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. E' abrogato il Regolamento Comunale per l'installazione di dehors approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°8 del 27/02/2017

2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

COMUNE DI LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

ALLEGATO N°1	PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DELLA ZONA A, DELLE STRADE ESCLUSE DA OCCUPAZIONE, DELLA DELIMITAZIONE DEL VINCOLO D.LGS. 42/2004, DELLE PREVISIONI DELLE SAGOME DEHORS E DEGLI IMMOBILI VINCOLATI PER LEGGE O PER DECRETO	DATA

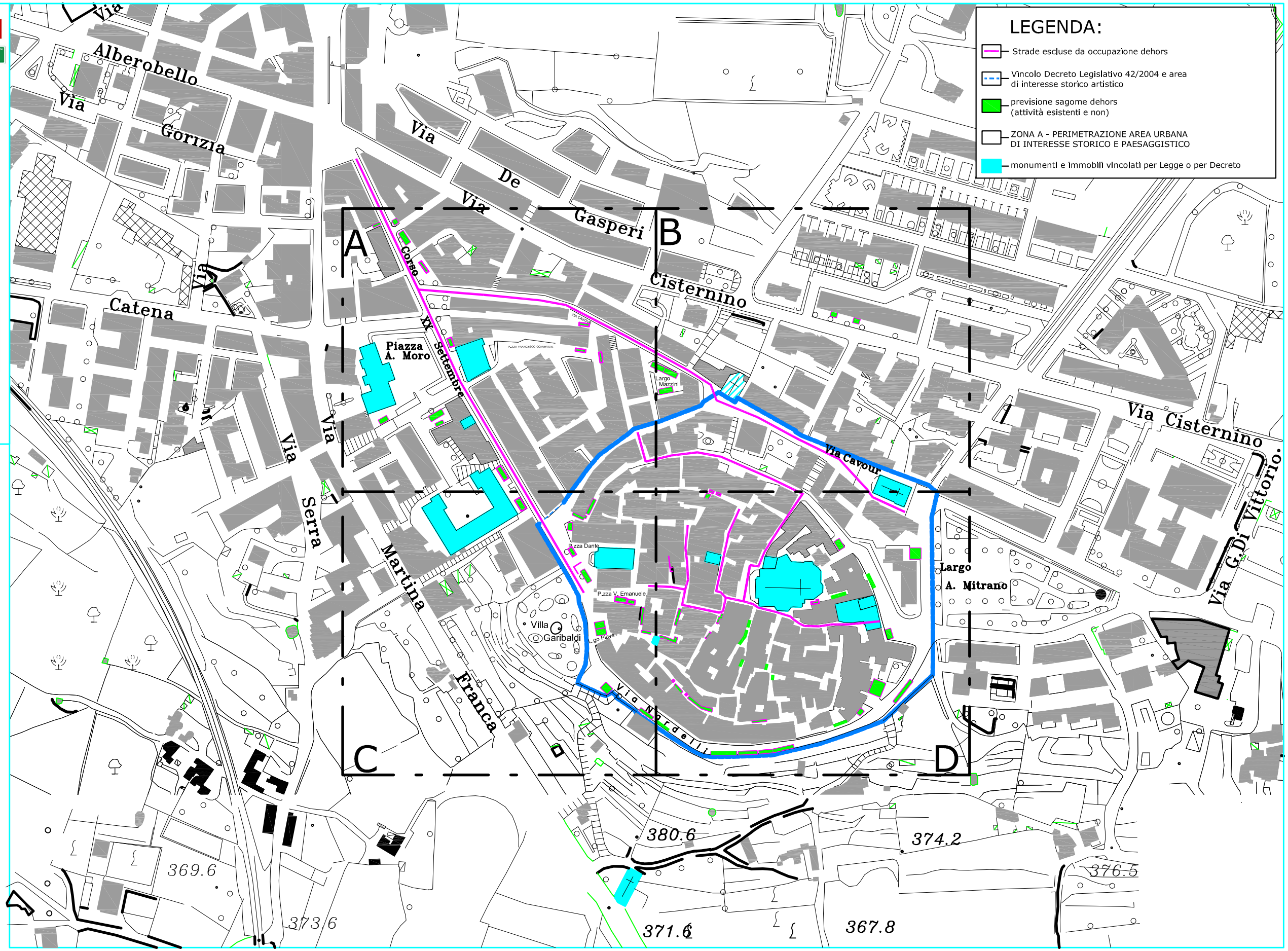

COMUNE DI LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

ALLEGATO N°2	PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DELLA ZONA A -SOTTOZONA A1 E A2 - DELLA ZONA B E DELLA ZONA C	DATA 25/05/2018 1° AGGIORNAMENTO DEL 20/05/2019 2° AGGIORNAMENTO DEL 01/07/2019

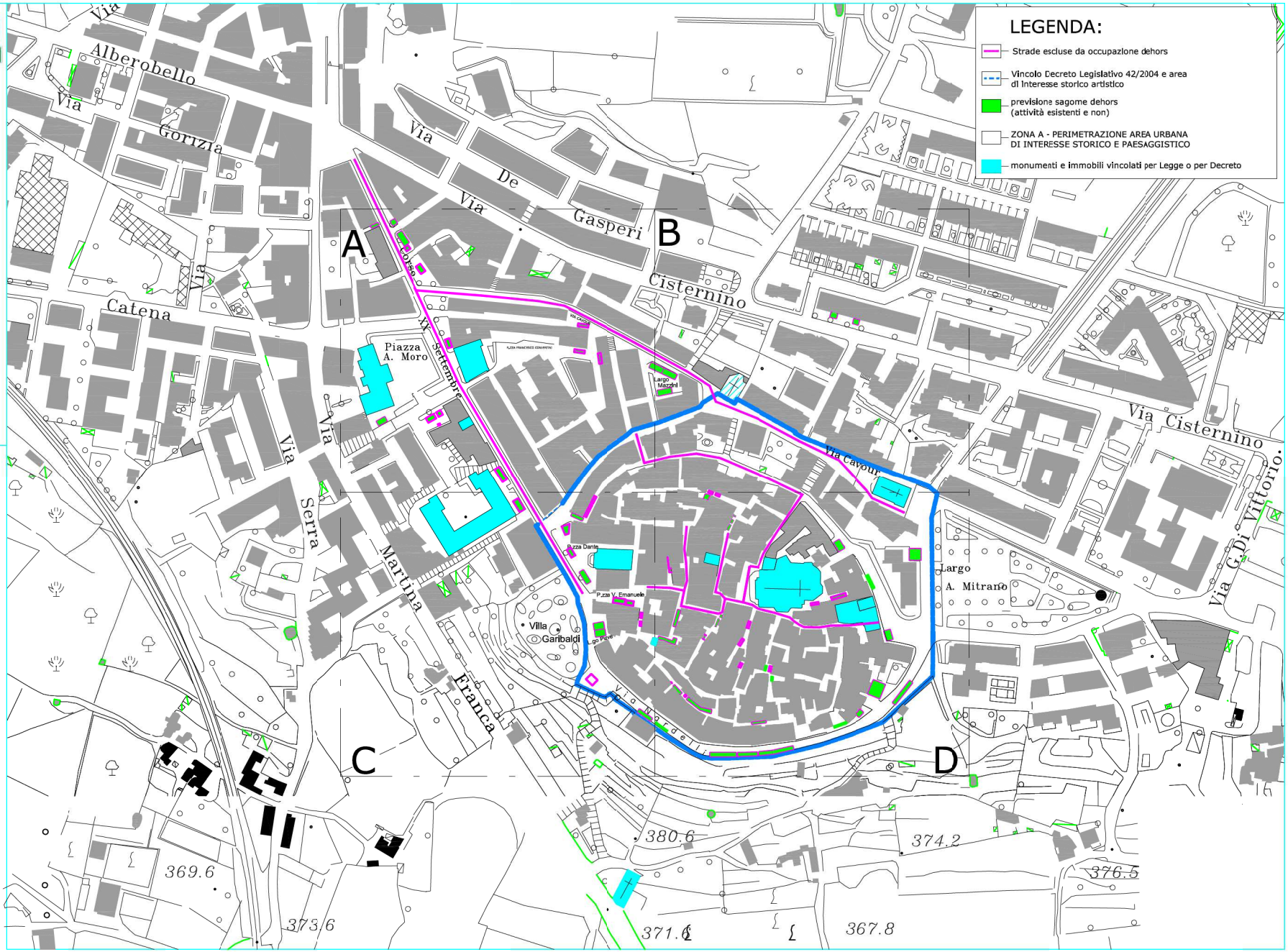

COMUNE DI LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

ALLEGATO N°3	TAVOLETTA **A** DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE SUPERFICI E FOTOGRAMMI DELLE AREE	DATA

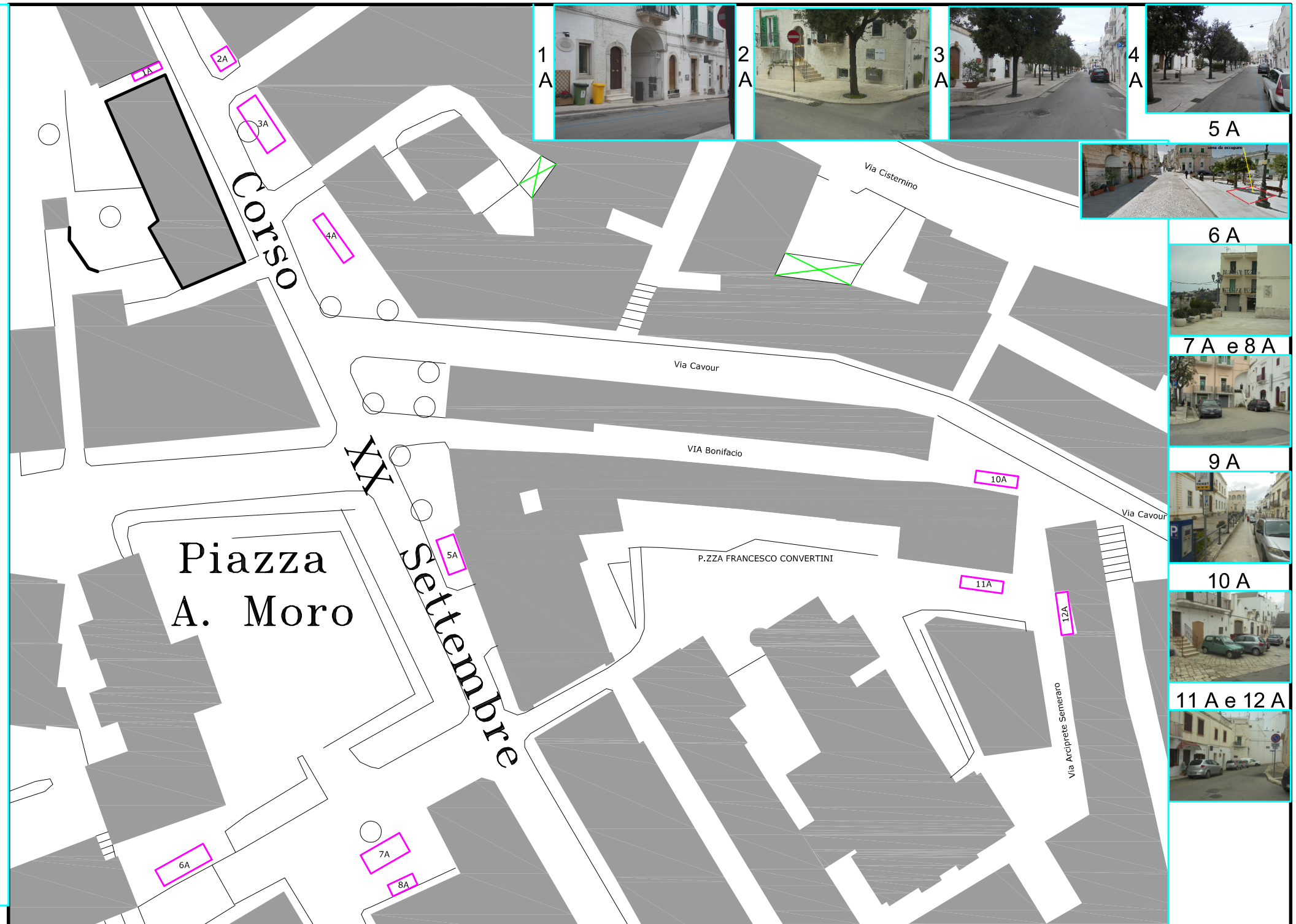

TAVOLETTA A	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SUPERFICIE	PRESCRIZIONI
1A	5,00	1,20	6,00	solo sedie e tavoli senza strutture ombreggianti
2A	3,00	3,00	9,00	
3A	9,00	3,60	32,40	
4A	6,00	3,60	21,60	superf. ridotta da parere Sopr.za del 11.04.2018
5A	6,00	3,00	18,00	superf. ridotta e spostato come da parere Sopr.za del 18.06.2018
6A	9,00	3,00	27,00	
7A	7,40	3,50	25,90	
8A	4,50	2,00	9,00	
9A	10,00	3,50	35,00	dehors spostato verso l'esterno delle fioriere e strutture ombreggianti diametro massimo mt. 3 e palo centrale come da parere Sopr.za del 18.06.2018
10A	7,00	2,00	14,00	strutture ombreggianti diametro massimo mt. 2,2 come da parere Sopr.za
11A	7,00	2,00	14,00	
12A	7,00	2,00	14,00	

COMUNE DI LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

ALLEGATO N°4	TAVOLETTA **B** DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE SUPERFICI E FOTOGRAMMI DELLE AREE	DATA

1 B

2 B

3 B

4 B

5 B

TAVOLETTA B	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SUPERFICIE
1B	8,00	3,75	30,00
2B	8,00	3,75	30,00
3B	8,00	3,75	30,00
4B	4,00	4,00	16,00
5B	4,00	4,00	16,00

COMUNE DI LOCOROTONDO

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

ALLEGATO N°5	TAVOLETTA **C** DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE SUPERFICI E FOTOGRAMMI DELLE AREE	DATA

1 C

2 C

3 C e 4 C

5 C

6 C e 7 C

8 C e 9 C

10 C

11 C

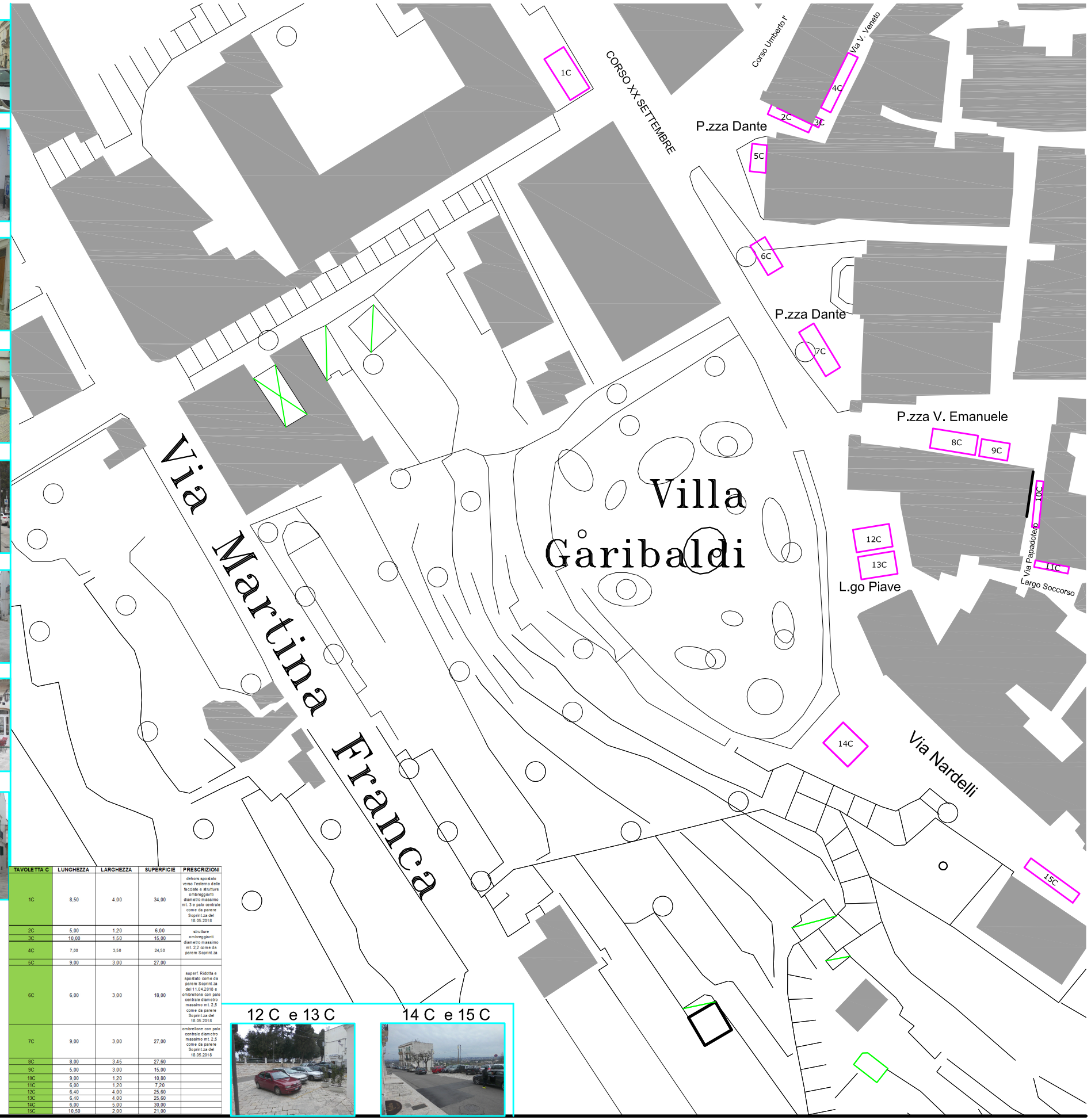

TAVOLETTA C	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SUPERFICIE	PRESCRIZIONI
1C	8,50	4,00	34,00	dehors spostato verso l'esterno delle facciate e strutture ombreggianti diametro massimo mt. 3 e palo centrale come da parere Soprint.za del 18.05.2018
2C	5,00	1,20	6,00	strutture ombreggianti diametro massimo mt. 2,2 come da parere Soprint.za
3C	10,00	1,50	15,00	
4C	7,00	3,50	24,50	
5C	9,00	3,00	27,00	
6C	6,00	3,00	18,00	superf. Ridotta e spostato come da parere Soprint.za del 11.04.2018 e ombrellone con palo centrale diametro massimo mt 2,5 come da parere Soprint.za del 18.05.2018
7C	9,00	3,00	27,00	ombrellone con palo centrale diametro massimo mt. 2,5 come da parere Soprint.za del 18.05.2018
8C	8,00	3,45	27,60	
9C	5,00	3,00	15,00	
10C	9,00	1,20	10,80	
11C	6,00	1,20	7,20	
12C	6,40	4,00	25,60	
13C	6,40	4,00	25,60	
14C	6,00	5,00	30,00	
15C	10,50	2,00	21,00	

12 C e 13 C

14 C e 15 C

COMUNE DI LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS

ALLEGATO N°6	TAVOLETTA **D** DI DETTAGLIO CON INDICAZIONE DELLE SUPERFICI E FOTOGRAMMI DELLE AREE	DATA 25/05/2018 **1° AGGIORNAMENTO DEL 20/05/2019** **2° AGGIORNAMENTO DEL 01/07/2019**

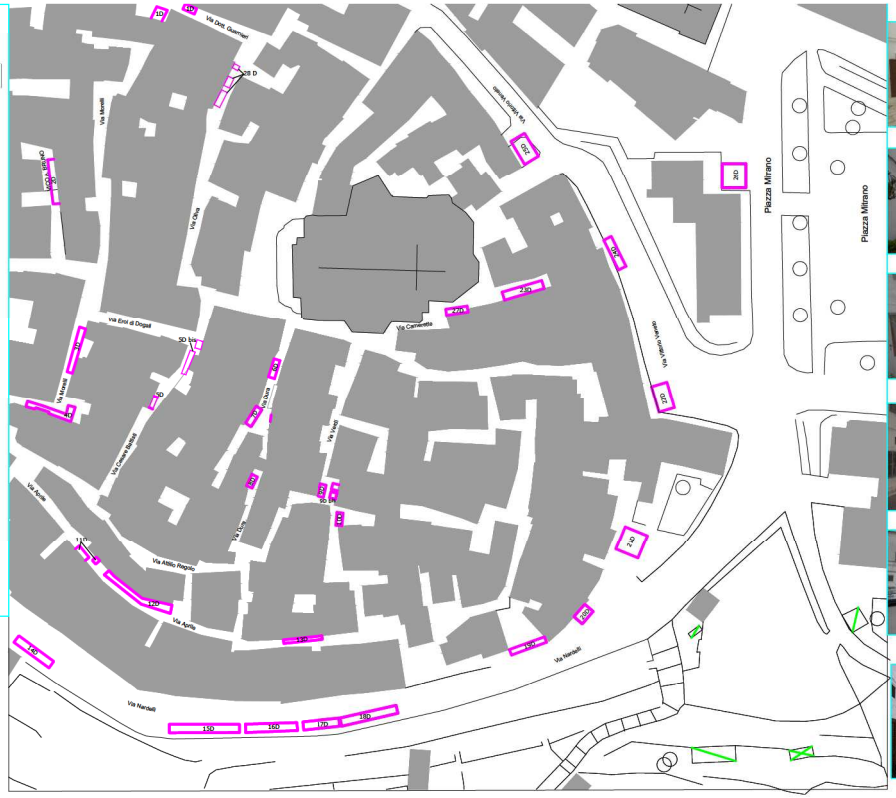

1 D

2 D

3 D

4 D

5 D

6 D e 7 D

8 D

9 D

10 D

11 D e 12

13 D

14 D

15 D e 16

17 D e 18

19 D e 20

21 D

22 D

23 D e 24

25 D

26 D

28 D

TAVOLETTA D	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SUPERFICIE	PRESCRIZIONI
1D	16,00	1,40	22,40	non ammissibile area sottostante arco come da parere Soprint.za del 11.04.2018
2D	10,00	1,20	12,00	superf. Ridotta e non ammissibile area sottostante arco come da parere Soprint.za del 11.04.2018
3D	12,00	1,50	18,00	
4D	15,00	1,40	21,00	
5D	4,00	1,20	4,80	superf. Ridotta e strutture ombreggianti diametro massimo mt. 2,2 come da parere Soprint.za del 11.04.2018
5D bis	9,00	1,20	10,80	
6D	5,00	1,20	6,00	strutture ombreggianti diametro massimo mt. 2,2 come da parere Soprint.za del 11.04.2018
7D	5,00	1,60	8,00	
8D	3,00	1,40	4,20	non ammissibile area sottostante arco e strutture ombreggianti diametro massimo mt. 2,2 come da parere Soprint.za del 11.04.2018
9D	3,00	1,50	4,50	
9D bis	3,00	1,50	4,50	2 TAVOLI
~~9D tris~~	~~1,20~~	~~1,00~~	~~1,20~~	eliminato parere soprint.za 18/04/2019
10D	3,00	1,50	4,50	strutture ombreggianti diametro massimo mt. 2,2 come da parere Soprint.za del 11.04.2018
11D	6,50	1,20	7,80	
12D	19,00	1,50	28,50	
13D	6,00	1,20	7,20	
14D	10,50	2,00	21,00	
15D	17,00	2,00	34,00	
16D	12,00	2,00	24,00	
17D	9,00	2,00	18,00	
18D	14,00	2,00	28,00	
19D	9,00	1,40	12,60	
20D	4,00	2,70	10,80	
21D	6,00	5,80	34,80	
22D	6,50	3,90	25,35	
23D	12,00	1,90	22,80	
24D	8,00	1,50	12,00	
25D	6,50	3,90	25,35	
26 D	6,00	5,80	34,80	
27 D	5,50	1,50	8,25	ridotto parere soprint.za 18/04/2019
28D	7,50	1,50	11,25	